



COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

DATA 31-07-2012

OGGETTO: Determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:20, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

LOMBI GRAZIELLA	P	ULANIO TIZIANO	P
GASPERINI GIUSEPPE	P	RALLO EMANUELE	P
VALENTINI PATRIZIA	P	GARGANTI DANIELA	P
BERNI GIORGIO	P	FARNETTI DANIELE	P
GIUSTINI FRANCESCA	P	CAROPRESO GABRIELE	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

CARONES ITALO P
DEANGELIS GALLIANO P
RELLA RENZA A

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Assume la Presidenza il Signor LOMBI GRAZIELLA, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

— l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro:

□ l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

□ l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria dal 2015;

□ che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

— gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;

— l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 anche per l'imposta municipale propria salvo l'abrogazione di alcune possibilità regolamentari originariamente previste al comma 1, lettere d), e) ed h) dell'articolo 59 stesso in materia rispettivamente di pertinenze, di assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e di inagibilità;

— l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

— l'art. 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni specifiche circa l'esercizio della potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

VISTI, altresì:

— il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

— l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

— l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

— il decreto 20 Giugno 2012 del Ministero dell'interno il quale ha stabilito che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2012";

RICHIAMATO IL "Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali" approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 15/05/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO CHE le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base,
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze,

- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

RILEVATO CHE l'art. 13, comma 11, del dl 201 dianzi citato stabilisce che:

— è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento,
— la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria,

— le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che:

— il bilancio di previsione 2012, se da un lato consente un'azione dell'Amministrazione sul fronte dell'autonomia impositiva, valorizzando l'autonomia locale, dall'altro viene redatto in circostanze particolarmente sfavorevoli a causa della consistente riduzione delle risorse trasferite dallo stato e, nel contempo, dell'impossibilità di quantificare con precisione la ricaduta specifica di tali tagli sul Comune di Oriolo Romano se non in base a stime e simulazioni nonché dell'incertezza per gli Enti Locali nel conoscere i tempi in cui tali informazioni verranno comunicate;

— il percorso di attuazione sul federalismo fiscale ha visto una grave battuta d'arresto;

— sono stati modificati nuovamente i parametri di determinazione utilizzati nell'anno precedente in relazione alle entrate ed in particolare con riferimento ai fondi provenienti dallo Stato;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della facoltà previste dalla legge, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;

RITENUTO, in particolare, di:

— aumentare l'aliquota di base nel seguente modo:

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6 o un C/7)	4‰ + 0,80 ‰ = 4,80‰
Fabbricati rurali strumentali	2‰
Tutti gli altri immobili	7,60‰ + 2,00 ‰ = 9,60‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relativa pertinenza	€ 200,00
Maggiorazione detrazione abitazione principale per ogni figlio fino a 26 anni residente (max 8 figli)	€ 50,00

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

— a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

— con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;

— il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PRESO ATTO del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

DOPO breve dibattito i cui contenuti vengono riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli n. 7 resi in forma palese e n. 3 contrari (Garganti, Farnetti e Caropreso).

DELIBERA

- 1) Di stabilire nel modo seguente le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6 o un C/7)	4,80‰
Fabbricati rurali strumentali	2‰
Tutti gli altri immobili	9,60‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relativa pertinenza	€ 200,00
Maggiorazione detrazione abitazione principale per ogni figlio fino a 26 anni residente (max 8 figli)	€ 50,00

- 2) Di demandare al Responsabile del Settore affari generali e finanziari l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7 resi in forma palese e n. 3 contrari (Garganti, Farnetti e Caropreso).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del D.Lvo. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 21-07-2012

Il Responsabile del servizio
BERNI LUCIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO
GASPERINI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
LOMBI GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 08-09-2012

Oriolo Romano li 08-09-2012
COMUNALE

IL SEGRETARIO
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO